



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l’articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2025, ammontante a € 93.389.750, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno operare una distinzione fra le Università non statali non telematiche e le Università telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all’offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento;

RITENUTO di destinare alle Università non statali non telematiche l’importo del capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2025, pari a € 91.429.750 e il restante importo di € 1.960.000 alle Università non statali telematiche;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;

VISTO l'articolo 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 572, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui si prevede che:

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.

“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”;

“Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università, nonché di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accreditamento iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 dove è definita la graduazione dei giudizi dell'accreditamento periodico delle sedi universitarie secondo il modello AVA 3, che ha trovato applicazione per le valutazioni periodiche concluse da parte dell'ANVUR a decorrere dal 2023 in sostituzione del precedente modello AVA 2 la cui scala di graduazione dei giudizi è stata definita con il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, con il quale sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza, provvedendo altresì a integrare quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 1154/2021;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2024-2026 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

RITENUTO di procedere, per l'esercizio 2025, all'attribuzione della quota premiale in analogia a quanto previsto per le Università statali, prevedendo la percentuale della suddetta quota al 34% delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 240/2010 come modificato dall'art. 1, comma 572, della l. n. 197/2022 e dall'allegato 1 del d.m. n. 773/2024, e di tenere altresì conto dei giudizi di accreditamento formulati per le Istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato*” e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

VISTO il decreto ministeriale del 5 agosto 2025, n. 561, con il quale è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università in attuazione dell'articolo 5 del d.m. n. 773/2024;

SENTITA l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ha reso il proprio parere con delibera del Consiglio Direttivo n. 239 del 2 ottobre 2025;

DECRETA

Art. 1 (Stanziamiento complessivo)

1. La quota dello stanziamento di cui al capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025, pari a € **1.960.000**, è assegnata



Il Ministro dell'università e della ricerca

alle università non statali telematiche legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Sono considerate nel riparto delle risorse di cui al presente decreto esclusivamente le Università che:
 - non hanno formulato espressa rinuncia al Ministero all'ammissione al contributo;
 - hanno acquisito almeno il primo giudizio di accreditamento periodico, graduando i parametri di finanziamento della quota premiale in relazione al giudizio di accreditamento ottenuto alla data del presente decreto;
 - hanno provveduto agli obblighi di comunicazione al Ministero dei propri documenti contabili, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e dell'articolo 3 della L. 243/1991, con riferimento da ultimo all'esercizio 2024.

Art. 2 (Quota base)

1. L'importo di € **1.060.000** è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
 - a. € **380.000** in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita a ciascuna Università telematica per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1800 del 22 novembre 2024;
 - b. € **160.000**, in misura proporzionale al numero di studenti iscritti nell'a.a. 2023/2024 con almeno 5 CFU nel 2024 dando peso 1 a quelli iscritti ai corsi integralmente a distanza e 1,2 a quelli parzialmente in presenza. Ai fini del riparto, i predetti iscritti ponderati sono moltiplicati per un coefficiente K , compreso tra 0,1 e 1, inversamente proporzionale al rapporto tra il numero dei medesimi iscritti ponderati e il numero dei docenti ponderati di cui alla lettera d.;
 - c. € **210.000**, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2023/2024 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicati dall'ufficio di Statistica del Ministero;
 - d. € **310.000**, in misura proporzionale al numero di professori a tempo indeterminato e ricercatori in servizio al 31 dicembre 2024, attribuendo a ciascuna unità i seguenti pesi:

QUALIFICA	REGIME D'IMPEGNO	
	Tempo pieno	Tempo definito
Professori prima fascia	1	0,5
Professori di seconda fascia	0,7	0,35
Ricercatori	0,5	0,25

Art. 3 (Quota premiale)

1. L'importo di € **600.000** destinato alle Università telematiche, pari a circa il 34% delle risorse disponibili per tali atenei, al netto della quota relativa agli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui al successivo articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali, secondo i criteri indicati nell'allegato 1, nel seguente modo:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019) ponderato con il coefficiente K di cui all'art. 2, lett. b.;
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2015-2019, nel seguente modo:
 - i. $\frac{3}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2018-2022 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore;
 - ii. $\frac{1}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori reclutati negli anni 2023-2024 non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
- a) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 4 e allegato 2 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2024-2026. Per l'anno 2025 l'indicatore di risultato di cui al precedente periodo viene ponderato per un fattore correttivo compreso 1 e 1,05, relativo al grado di utilizzo delle risorse assegnate agli Atenei entro il 31 dicembre 2023 a valere sul PNRR e rendicontate alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 4 (Interventi per le borse di dottorato)

1. L'importo di € **300.000** è destinato alle Università telematiche per le Borse di dottorato di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'art. 3 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A	Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (90\% IRAS1 + 2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$ Dove: - IRAS 1 e 2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento. - IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca. - IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione).	60%
Politiche di reclutamento	B-i	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2018-2022, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2018-2022 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione: - Variabile qualitativa: a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai soggetti reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. - Variabile quantitativa: peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2018 - 2022 Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7; RU A - RU B - RU TI = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5. Passaggi di qualifica interni all'Ateneo: da PA a PO = 0,3; da RU B o RU TI a PA = 0,2; da RU B o RU TI a PO = 0,5.	15%
	B-ii	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2023-2024, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori che negli anni 2023-2024 sono stati reclutati dall'Ateneo e che precedentemente non erano né professori né ricercatori dell'Ateneo. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione: - Variabile qualitativa: a) per i professori che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i professori che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai professori reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. - Variabile quantitativa: peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2023 - 2024 Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7.	5%
Qualità del sistema universitario e riduzione dei divari	C	I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 4 e dall'allegato 2 del DM 773/2024 relativo alla programmazione 2024-2026. I relativi indicatori sono moltiplicati per il un fattore correttivo, compreso tra 1 e 1,05, ottenuto calcolando la media ponderata dei rapporti normalizzati tra risorse rendicontate al 31 dicembre 2024 e risorse assegnate al 31 dicembre 2023 per le seguenti misure PNRR: a) M4C1I1.6 – Orientamento nella transizione attiva scuola-università b) M4C2I1.3 – Partenariati estesi c) M4C2I1.4 – Centri Nazionali	20%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
		d) M4C2I1.5 – Ecosistemi dell'innovazione e) M4C1-I.4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale f) M4C1-I.3.4 – Finanziamento di borse di dottorato nelle materie digital e green g) M4C2-I.3.3 – Dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese Tali rapporti sono stati normalizzati rispetto ai rispettivi valori medi di sistema; ai fini del calcolo della media sono posti pari a zero i valori riferiti ad atenei che non hanno avuto alcuna assegnazione per la relativa misura. La ponderazione della media è effettuata considerando il peso relativo delle assegnazioni conseguite da ciascun Ateneo per ciascun investimento. È infine assegnato peso 1 all'Ateneo che consegue il valore medio più basso e un peso linearmente crescente agli altri Atenei con valori medi più elevati, fino al limite di 1,05 assegnato all'ateneo con il valore medio più elevato. Per le misure relative al dottorato si è fatto riferimento al rapporto tra semestri rendicontati e semestri assegnati.	
TOTALE			100%

*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”. Il medesimo coefficiente è attribuito agli Atenei che hanno in corso piani di raggiungimento dei requisiti minimi di docenza necessari all'accREDITamento iniziale dei corsi di studio per oltre 1/3 della propria offerta formativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835, indipendentemente dal giudizio di accREDITamento periodico conseguito;
- 1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accREDITamento periodico “soddisfacente” in applicazione del modello AVA 2;
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accREDITamento periodico “soddisfacente” in applicazione del modello AVA 3;
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accREDITamento periodico “pienamente soddisfacente” in applicazione del modello AVA 2;
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accREDITamento periodico “molto positivo” in applicazione del modello AVA2, o “pienamente soddisfacente” in applicazione del modello AVA3.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo per le Borse di dottorato

L'importo di cui all'art. 4 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO										
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2025 (XLI ciclo) è preso in considerazione l’indice I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti (professori e ricercatori in atenei italiani) componenti il collegio con riferimento all’indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell’accREDITamento. L’indice I (compreso tra 0 e 3,6) è costituito dal valore medio della somma dei punteggi attribuiti ad ogni docente del collegio, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei 3 indicatori ASN per il ruolo di professore di II fascia, professore di I fascia e commissario ASN. Per ciascuno dei 3 indicatori ASN sarà attribuito il seguente punteggio massimo <table><tr><td>Punteggio massimo</td><td>Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>0,4</td><td>II fascia</td></tr><tr><td>0,8</td><td>I fascia</td></tr><tr><td>1,2</td><td>commissario ASN</td></tr></table> Per ciascuna università, l’indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l’indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso.	Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia	0	-	0,4	II fascia	0,8	I fascia	1,2	commissario ASN	40%
Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia											
0	-											
0,4	II fascia											
0,8	I fascia											
1,2	commissario ASN											
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 2015-19	10%										
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2024 (XL ciclo).	10%										
Attrattività del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2024 (XL ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%										
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2024 (XL ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%										

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -5% di quella disposta nel 2024. Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2025.